

Repertorio Atti Privati N. 1603/2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PREGANZIOL PROVINCIA DI TREVISO

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN

TRATTO DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL

CENTRO DI SAMBUGHE' E VIA MUNARA 1° STRALCIO [132]

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

NEXTGENERATIONEU. - PNRR M5C2-I2.1

CUP: D81B06000420004 CIG: 995130088A

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno ventotto (28) del mese di settembre (9) si stipula il presente contratto mediante scambio di PEC sottoscritto con firma digitale, tra i sottoindicati signori:

- **Ing. I. Mazzero Alessandro**, [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato presso la sede di quest'Ente, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore IV "Politiche Ambientali e Lavori Pubblici" del Comune di Preganziol, C.F. n. 80010170266, e di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo Ente, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del vigente Statuto comunale e Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché del Decreto del Sindaco n. 39 del 29.12.2022 e 33 del 17.07.2023 di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa che nel prosieguo dell'atto può essere chiamato per brevità anche "Comune";

- **Sig.ra Bonfiglio Anna Elisabetta**, nata a [REDACTED]

codice fiscale [REDACTED]

[REDACTED] il quale dichiara di intervenire nel presente atto ed agire in qualità di legale rappresentante, amministratore unico e socio unico, della società aggiudicataria ditta A.E.B. Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in Villorba (TV) via Antonio Pacinotti n 10, P.IVA e C.F. 04470730260 e iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Treviso con n. 352658 d'ora in poi chiamato per brevità "Appaltatore".

PREMESSO CHE

il tracciato della pista ciclabile è individuato nelle tavole di progetto del Piano degli Interventi (PI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 17.12.2019, che ne ha determinato il vincolo preordinato all'esproprio;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 28.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Sambughè e via Munara, a firma dell'ing. Eros Cavallin dello studio Associato Tecnohabitat Ingegneria di Montebelluna (TV) agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici e dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 06.07.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Sambughè e via Munara 1° stralcio;

- l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. **D81B06000420004**, nonché il Codice

Identificativo di Gara (CIG) n. **995130088A**;

- con determinazione a contrattare n. 343 del 10.07.2023 è stato determinato di procedere a contrattare ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, per l'esecuzione dei lavori *“Realizzazione di un tratto di pista ciclabile di collegamento tra Sambughè e via Munara 1° stralcio”*, anche in relazione all'entità e all'importo stabilito per la realizzazione degli stessi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) del D. L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, con il criterio di cui all'art.95 e art. 36 comma 9-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi con lista delle categorie e prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 97 del D. Lgs. 50/2016; contestualmente sono stati approvati i documenti di gara e l'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata;

- è stato disposto il versamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., secondo modalità e termini stabiliti come da ultimo dalla medesima con deliberazione in data 20.12.2022;

- è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento nella figura dell'ing. Alessandro Mazzero, Responsabile del Settore IV “Politiche

Ambientali e Lavori Pubblici” del Comune di Preganziol, ai sensi della

L. 241/1990 e dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

- in ossequio al D. Lgs. n. 50/2016, si è adempiuto a tutte le fasi di competenza in conformità alla normativa vigente;

- che è stata acquisita la documentazione circa l'idoneità tecnica professionale dell'impresa nonché la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, ed economici – finanziari di cui agli artt. 80 e 81 del D. Lgs. 50/2016;

- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con Determinazione R.S. IV n. 375 in data 27.07.2023 si è provveduto, in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in sede di gara, all'aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo di Euro 219.385,20 per lavori, oltre oneri della sicurezza per Euro 8.000,00 ed iva 10% sull'importo contrattuale per Euro 227.385,20 per un totale complessivo di Euro 250.123,72;

- il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 26.07.2023 prot. n. 20272, ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;

- è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione effettuata, così come previsto all'art. 32,

comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024" e successivo PIAO 2023/2025, consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione, le parti dichiarano che non esiste alcuna situazione di conflitto che possa rientrare nell'ambito di applicazione della precitata norma. Il Legale rappresentante della società dichiara, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Preganziol che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della medesima ditta per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;

- il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra il Comune e l'Impresa Appaltatrice ed integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;

- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

- tutti i documenti richiamati nel presente contratto vengono conservati agli atti del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Preganziol;

- i lavori in oggetto sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati in parte con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in materia di

“Pari Opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”.

- l'intervento dovrà obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 17.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse

Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2. Oggetto dell'appalto

Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna all'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture necessarie per la realizzazione del progetto approvato summenzionato, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dai suoi allegati e da tutti i documenti progettuali, debitamente sottoscritti per accettazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Questi

formano parte integrante del presente atto, anche se formalmente non allegati, ma conservati agli atti dalla Stazione Appaltante presso il Servizio Lavori Pubblici dell'Ente.

Articolo 3 - Corrispettivo dell'Appalto

1) Il Comune pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto di Euro 219.385,20 (duecentodiciannovemilatrecentoottantacinque/20) per lavori, ed Euro 8.000,00 (ottomila/00) per oneri relativi alla sicurezza del lavoro connessi specificatamente al presente contratto non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad IVA al 10% sull'importo contrattuale per Euro 227.385,20 (duecentoventisettemilatrecentoottantacinque/20), per un totale complessivo di Euro 250.123,72 (duecentocinquantamilacentventitre/72).

L'importo di cui sopra risulta dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

2) Il corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal contratto è previsto "a misura".

3) In merito all'anticipazione sull'importo a base di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020.

Ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, la misura dell'anticipazione potrà essere incrementata al 30%.

4) I pagamenti in acconto verranno corrisposti all'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 21 del CSA, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

5) La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell'art. 22 del CSA entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

6) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento e, in relazione al saldo finale, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021.

7) Il pagamento delle competenze di cui sopra dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura elettronica. Il Codice Univoco per l'invio della fattura elettronica, risulta essere: **IFSH5S**. La fattura dovrà, inoltre, riportare i dati della

determinazione di affidamento dei lavori n. 375 del 27.07.2023 e i

relativi numeri di **CIG** e **CUP** nonché la dicitura **Decreto del 04.04.2022**

“intervento finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”

pena la non accettazione della fattura.

8) La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti previsti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dall’art. 3 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. n. 145/2000.

9) L'“Appaltatore” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente/i seguenti conto/i corrente/i bancari/o

IBAN [REDACTED] acceso presso la Banca

Credit Agricole SpA, filiale di Treviso, sul quale è abilitato ad operare il

seguenti soggetto: Bonfiglio Anna Elisabetta C.F. [REDACTED]

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

10) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11) È stata accertata alla data odierna, l’iscrizione dell’Appaltatore nella *White List* istituita presso la Prefettura competente di Treviso.

Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Articolo 5 – Variazione dell'importo contrattuale

1. Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è quello emanato, con D.G.R. n. 317 del 29/03/2023 dalla Giunta Regionale del Veneto che ha approvato il "Aggiornamento annuale Prezzario Regionale opere pubbliche 2023".

2. In relazione alla revisione dei prezzi, si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. "Decreto Sostegni ter") convertito, con modificazioni con Legge 28 marzo 2022, n. 25, dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018. In particolare, fino al 31 dicembre 2023 (salvo proroghe) in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, sono valutate dalla stazione appaltante le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, siano esse in aumento o in diminuzione, nella misura in cui risultino superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e si procederà a compensazione per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza nei limiti delle risorse disponibili

da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, commi 7 e seguenti del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

3. L'istanza di compensazione di cui al precedente punto 2 deve riguardare esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

5. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 - Obblighi dell'“Appaltatore” e documenti contrattuali

1. L'appalto viene concesso dal “Comune” ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto e dei documenti facenti parte del progetto.

2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, depositati agli atti del “Comune” unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:

- il D.U.V.R.I.;

- Il Capitolato Speciale d'Appalto allegato materialmente al presente atto "Allegato A)";

- Elenco Prezzi unitari allegato materialmente al presente atto "Allegato B)";

- Gli Elaborati grafici (n.11 elaborati redazionali, n. 11 elaborati grafici, facenti parte integrante del Progetto e puntualmente indicati Nel Disciplinare di Gara, con le eventuali ss.mm. ii.;

- tutti gli altri documenti di cui all'art. 8 del Capitolato speciale d'Appalto (Cronoprogramma, piani di sicurezza, ecc);

- la Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera prodotta dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara di appalto e il P.S.C.;

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale sopra richiamato.

4. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 39 del CSA e del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.

5. L'appaltatore si obbliga durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche

vigenti, nel rispetto dei piani sopra richiamati; Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al D.P.R. 459/96 relativo alle macchine ed ai componenti di sicurezza ad esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 relativi alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e dei ponteggi sospesi motorizzati. Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori.

6. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai commi precedenti, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 7. Termine di esecuzione e penali

1. L'Appaltatore deve ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 32, c. 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

2. Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere aggiornato ogni 30 giorni. Nel caso in cui, per cause non derivanti dall'appaltatore come indicato all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori non risultassero completati nel tempo utile contrattuale, a seguito di motivata richiesta di proroga da parte dell'Appaltatore, la stazione appaltante avrà la facoltà di autorizzare la proroga e fissare una nuova data per la consegna, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della

domanda stessa, e purché la richiesta pervenga prima della scadenza del termine di ultimazione lavori.

3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni o proroghe concesse, è applicata una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. In considerazione dell'intervenuta approvazione del PNRR con l'inserimento dell'intervento in oggetto e della necessità di rispettare *target* e *milestones* imposti dalla Commissione Europea, è fondamentale rispettare le stringenti tempistiche indicate quali *target* del piano (fine lavori entro il 2026);

L'aggiudicatario che per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette tempistiche e delle scadenze sopra indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.

Articolo 8. Risoluzione e recesso.

Con riferimento alle ipotesi di risoluzione, ferma l'applicazione dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, si rinvia altresì alle disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del C.S.A.

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di un importo pari ad un decimo del valore delle opere non eseguite.

Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, si fa riferimento all'art. 109 del Codice dei Contratti.

Articolo 9. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario come disciplinato dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero non definite con le modalità di cui al Capitolato Generale, sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Treviso. È escluso l'arbitrato.

Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, c.1 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo: polizza fideiussoria di euro 9.096,00, Polizza n.B.2023.1248571 del 07.08.2023, rilasciata a A.E.B. Costruzioni Generali s.r.l., sottoscritta digitalmente da Primo Alessandro Noce C.F. nato a Milano il 25.05.1971 in rappresentanza della società Accelerant Insurance Europe SA/NV - agenzia Colibri Italia srl di Milano domiciliato per la carica in Richmond (Surrey) – Regno Unito, passaporto n. 554817100, Bushwood road n.61, procuratore speciale della società Accelerant Insurance Europe SA/NV con sede in Bastion Tower – Level 12, Place

du Champ de Mars 5 – 1050 Brussel – Belgium, in forza di procura speciale rilasciata in data 05.03.2021 e registrata all'agenzia Entrate di Milano con n. 20384 serie 1/T in data 11.03.2021.

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, il “Comune” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tutto o in parte. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il “Comune” debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'“Appaltatore”.

4. L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione per l'importo corrispondente all'atto aggiuntivo qualora, per effetto di varianti in corso d'opera, l'importo originario del contratto aumenti oltre il “quinto d'obbligo” di cui all'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11. Assicurazioni.

1. L'“Appaltatore” ha prodotto, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, copia della Polizza di Assicurazione Polizza n. C.2023.1248580 del 07.08.2023, rilasciata a A.E.B. Costruzioni Generali s.r.l., sottoscritta digitalmente da Primo Alessandro Noce C.F. nato a Milano il 25.05.1971 in rappresentanza della società Great American International Insurance domiciliato per la carica in Richmond (Surrey) – Regno Unito, passaporto n. 554817100, Bushwood road n.61, procuratore speciale della società Great American International

Insurance con sede in Station House, Dublin Road, Malahide, Country
Dublin, Ireland, in forza di procura speciale rilasciata in data
16.12.2020 dal Notaio Peter Kevin Burton n. APO-2179207, per la
copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei
lavori di ammontare, di Euro 450,00 per la copertura dei danni subiti
dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e sgombero,
nonché per un massimale di Euro 1.000.000,00 per responsabilità civile
per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

2. Qualora la compagnia assicurativa faccia valere, nel corso di validità,
la clausola di rescindibilità della polizza per avvenuto sinistro,
l'appaltatore dovrà immediatamente sottoscrivere nuova polizza
assicurativa con le stesse condizioni e massimali della precedente.

3. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni
e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni
in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In
conseguenza, l'amministrazione appaltante e così pure il personale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati
dalle medesime responsabilità.

4. L'Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi
rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché
enti od istituti.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 13. Subappalto

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia.

2. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare alcune lavorazioni rientranti nella categoria OG3 nei limiti di legge; e che per tali opere o lavori, in fase d'opera, in sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i subappalti dovranno essere autorizzati, ed in ogni caso vi si potrà ricorrere al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, salvo proroga ove ricorrano giustificati motivi. Ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, il “Comune” provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti nel caso siano micro o piccole imprese, in caso di inadempimento dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, previa presentazione delle fatture, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

3. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (**DNSH**), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

4. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le disposizioni di cui ai **commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 47** "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

Si richiama inoltre quanto stabilito dalle disposizioni di cui al "Capo 9" del Capitolato Speciale di Gara.

Articolo 14. Norme in materia di assunzioni obbligatorie e obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021

Le parti danno atto che l'impresa appaltatrice non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l'operatore economico:

1. in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, intende destinare il numero di 5 persone (PICCOLA IMPRESA tipo di impresa dichiarato in sede di gara) lavoratori all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, l'operatore economico si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a

36 anni e all'occupazione femminile, salve la deroghe eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la verifica di un significativo scostamento del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT nel settore di cui trattasi, rispetto alla media nazionale complessiva dei settori osservati) come indicate dalle Linee Guida *“volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”*, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021. Tali disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle nuove assunzioni che dovessero riguardare gli eventuali subappaltatori.

2. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 (punto 1), in assenza di motivata deroga approvata dalla stazione appaltante, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3. Trattandosi di (tipo di impresa), l'appaltatore non è soggetto a quanto disposto dall'art. 47 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, essendo norma

applicabile agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti;

4. Analogamente, quale (tipo di impresa) l'appaltatore è o non è soggetto a quanto disposto dall'art. 47 commi 3 e 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

5. Resta inteso che, qualora nel corso dell'esecuzione la dimensione dell'impresa dell'"appaltatore" dovesse mutare, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sopra richiamate, la ditta dovrà adempiere a quanto previsto da quest'ultime. In tal caso, il mancato adempimento determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

6. La violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

Articolo 15. Obblighi dell'"Appaltatore" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dal DM 6 giugno 2012.
3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del “Comune” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti ed in relazione al saldo finale, previa verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'“Appaltatore” o di eventuali subappaltatori, il “Comune” provvederà conformemente a quanto stabilito dal CSA, in particolare agli artt. 22 e 23, ove occorra anche incamerando la cauzione definitiva.

4. I suddetti obblighi vincolano l'“Appaltatore” e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Articolo 16. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede del “Comune”, ubicato nel Municipio di Preganziol sito in Piazza G. Gabbin n. 1.

Articolo 17. Controlli dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato il Responsabile unico del procedimento, il Responsabile dei lavori (Art. 89 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori, con le rispettive funzioni e competenze, addetti al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, i quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento e, in particolare, del Decreto n. 145/2000, del D. Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, del D.M. n. 49/2018, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.

2. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche

non esclusiva, del presente contratto.

Articolo 18. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'appaltatore.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso.

L'Appaltatore ha adempiuto al versamento dell'imposta di bollo per l'importo totale di Euro 608,00, dovuti per il presente Contratto (n. 7 marche da Euro 16,00 ciascuna), per il Capitolato Speciale di Gara - Parte Amministrativa (n. 25 marche da Euro 16,00 ciascuna) e per l'Elenco dei prezzi (n. 6 marche da Euro 16,00 ciascuna) mediante modello F24, come da ricevuta trasmessa a protocollo del "Comune" e consegnata agli atti del Servizio Lavori Pubblici e dell'Ufficio Contratti;

Articolo 19. Interpretazione del contratto.

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, prevalgono le prime.

Articolo 20. Rispetto dei Codici di comportamento.

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol, pubblicati sul sito dell'Ente nella specifica sezione "Codice di comportamento" sottosezione "Atti generali" del link "Amministrazione Trasparente".

La violazione da parte del Legale degli obblighi di cui alle normative predette costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 21. Rispetto del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra Regione del Veneto, Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto e approvato dall'Amministrazione comunale di Preganziol con deliberazione di

Giunta comunale n. 73 del 05/05/2020, reperibile alla voce
"Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Prevenzione della
Corruzione".

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,
l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente.

Articolo 22. Trattamento dei dati personali.

1. L'appaltatore si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di
tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) riguardante
la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati
personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del
servizio. In caso di inadempimento, l'appaltatore sarà considerato
responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate
senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione.
Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali
dell'appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dagli
stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del servizio,
nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti
formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

2. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune informa
che i dati personali, sensibili e giudiziari inerenti l'appaltatore e detenuti
dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso

appaltatore oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia. L'appaltatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del citato DGPR, nei limiti e con le modalità ivi indicate.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune e Responsabile del Trattamento degli stessi il Responsabile del Settore IV "Politiche Ambientali e Lavori Pubblici" Ing. I. Mazzero Alessandro.

Articolo 23. Condizioni Generali di Contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente atto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo (dal numero 1 al numero 23) e quindi di incontro delle loro libere volontà e, pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità.

Il presente atto, su numero 28 pagine a video, viene sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

La ditta appaltatrice – ditta A.E.B.Costruzioni Generali s.r.l.

Sig.ra Bonfiglio Anna Elisabetta

La stazione appaltante – Comune di Preganziol

Ing. I. Mazzero Alessandro _____